

Questione pregiudiziale

Nello stabilire se ricorre una raccolta di elementi indipendenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9/CE ⁽¹⁾, ossia di elementi che possono essere separati gli uni dagli altri senza che risulti pregiudicato il valore del loro contenuto informativo, se debba tenersi conto di ogni possibile valore informativo o soltanto del valore ricavabile dallo scopo di ciascuna raccolta e dalla considerazione della conseguente condotta tipo degli utenti.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 5 novembre 2014 — Essent Belgium NV/Vlaams Gewest en Inter-Energa e a.

(Causa C-492/14)

(2015/C 034/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parti

Ricorrente: Essent Belgium NV

Convenute: Vlaams Gewest, Inter-Energa, IVEG, Infrax West, Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE), Vlaamse Regulator van de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG)

Altre parti: Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen (IMEA), Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO), Intercommunale Vereniging voor Energielevering in Midden-Vlaanderen (Intergem), Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse (IVEKA), Iverlek, Gaselwest CVBA, Sibelgas CVBA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 28 e 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, nella fattispecie il decreto fiammingo del 17 luglio 2000, recante l'organizzazione del mercato dell'elettricità, in combinato disposto con il decreto del Governo fiammingo del 4 aprile 2003 «recante modifica del decreto del Governo fiammingo del 28 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili» e che limita la distribuzione gratuita all'immissione di elettricità prodotta da impianti di produzione collegati alle reti di distribuzione situate nella Regione fiamminga ed esclude dalla distribuzione gratuita l'elettricità prodotta da impianti di produzione non collegati alle reti di distribuzione situate nella Regione fiamminga.
- 2) Se gli articoli 28 e 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, nella fattispecie il decreto fiammingo del 17 luglio 2000, recante l'organizzazione del mercato dell'elettricità, in combinato disposto con il decreto del 5 marzo 2004, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, come applicato dal VREG, che limita la distribuzione gratuita all'elettricità prodotta da impianti di produzione che immettono direttamente in una rete di distribuzione situata in Belgio e che esclude da detta distribuzione gratuita l'elettricità prodotta da impianti di produzione che non immettono direttamente [la rispettiva elettricità] in una rete di distribuzione situata in Belgio.

- 3) Se una normativa nazionale come quella di cui alla prima questione e alla seconda questione sia compatibile con il principio di uguaglianza e con il divieto di discriminazione, sanciti tra l'altro all'articolo 12 del Trattato che istituisce la Comunità europea e agli articoli 3, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/54/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, all'epoca dei fatti applicabile

⁽¹⁾ GU L 176, pag. 37.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio)
il 6 novembre 2014 — Unione europea, agente tramite la Commissione europea/Axa Belgium SA**

(Causa C-494/14)

(2015/C 034/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Unione europea, agente tramite la Commissione europea

Convenuta: Axa Belgium SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se all'espressione «terzo responsabile» di cui all'articolo 85 bis, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari europei debba essere attribuito un significato autonomo in base al diritto dell'Unione o se essa rinvii al significato che tale espressione ha nel diritto nazionale.
- 2) Nel caso in cui ad essa debba essere attribuita una portata autonoma, se essa debba essere interpretata nel senso che include qualsiasi persona alla quale possa essere imputato il decesso, l'infortunio o la malattia, o piuttosto, unicamente la persona considerata responsabile in ragione della propria colpa.
- 3) Nel caso in cui l'espressione «terzo responsabile» rinvii al diritto nazionale, se il diritto dell'Unione imponga al giudice nazionale di accogliere il ricorso surrogatorio proposto dall'Unione europea, qualora uno dei propri agenti sia stato vittima di un incidente stradale nel quale sia coinvolto un veicolo la cui responsabilità non è stata dimostrata, nella misura in cui l'articolo 29 bis della legge del 21 novembre 1989, relativa all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di veicoli a motore, prevede un indennizzo automatico a favore degli utenti deboli da parte degli assicuratori che coprono la responsabilità del proprietario, del conducente o di colui che detiene il veicolo a motore coinvolto nell'incidente, senza che la responsabilità di questi ultimi debba essere dimostrata.
- 4) Se il contenuto o l'economia delle disposizioni dello statuto dei funzionari europei implichi che le spese sostenute dall'Unione europea in virtù degli articoli 73 e 78 di tale statuto debbano restare definitivamente a suo carico.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino (Italia) il 7 novembre 2014 — procedimento penale a carico di Stefano Burzio

(Causa C-497/14)

(2015/C 034/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Torino